

# **AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



## **DELIBERAZIONE**

**N. 237 DEL 18/02/2022**

## **O G G E T T O**

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA ULSS 8 BERICA E L'AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, COMPENSORIO SANITARIO DI MERANO, PER ATTIVITA' DI CONSULENZA NELLA BRANCA "PEDIATRIA" AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 117 COMMA 2 LETT. A) DEL C.C.N.L. AREA SANITA' DEL 19/12/2019.DECORRENZA DALL' 8/02/2022 E FINO AL 31/12/2022

Proponente: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE DAO  
Anno Proposta: 2022  
Numero Proposta: 253/22

Il Direttore della U.O.C. “Direzione Amministrativa di Ospedale” riferisce che:

L’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano, Comprensorio Sanitario di Merano, con nota prot. n. 26783 dell’11/01/2022, agli atti, ha manifestato alla scrivente Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” la necessità di stipulare una convenzione per attività di consulenza nella branca pediatria presso l’Ospedale di Merano e per tutto l’anno 2022, attraverso la collaborazione di personale medico con rapporto di lavoro esclusivo a tempo pieno e indeterminato dell’U.O.C. di Pediatria della scrivente Azienda U.L.SS. per l’attuazione dei compiti inerenti le finalità istituzionali e per far fronte alla carenza di dotazione organica.

Con la stessa nota, il Comprensorio faceva pervenire una bozza di accordo per una condivisione preliminare all’approvazione e alla firma.

Sulla richiesta e sulla bozza di accordo sono stati acquisiti i pareri favorevoli della Direzione Sanitaria, della Direzione Medica Ospedaliera nonché del Direttore dell’U.O.C. di Pediatria di Vicenza.

Si rappresenta al riguardo come le attività di consulenza oggetto della presente delibera rientrino fra quelle disciplinate dall’art. 117 co. 2 lett. a) del del C.C.N.L. dell’Area Sanità del 19/12/2019 nonché dall’art. 34 - Attività di Consulenza e di Consulto - del vigente Regolamento Aziendale approvato con deliberazione n. 219 del 19 febbraio 2020, che disciplina l’attività libero-professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario.

Come indicato dall’allegato A) della D.G.R.V. n. 866 del 13.07.2015 e come previsto nel testo dell’accordo, per le attività di consulenza in argomento l’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano, Comprensorio Sanitario di Merano, corrisponderà all’Azienda U.L.SS. n. 8 la tariffa oraria pari a € 113,76 oltre al rimborso delle spese di viaggio.

In ragione di quanto esposto, si propone di approvare la convenzione per attività di consulenza in Pediatria tra l’Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” e l’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano, Comprensorio Sanitario di Merano, con decorrenza dall’8/02/2022 e fino al 31/12/2022, alle condizioni e termini precisate nel disciplinare allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale”.

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, la convenzione per attività di consulenza in Pediatria tra l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" e l'Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano, Comprensorio Sanitario di Merano, con decorrenza dall'8/02/2022 e fino al 31/12/2022, alle condizioni e termini precisate nel disciplinare allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che le somme da introitare troveranno riferimento nel bilancio sanitario anno 2022 da contabilizzare nel conto di ricavo n. 5108000030 "*consulenze sanitarie verso ASL extra Regione*;
3. di incaricare la Direzione Amministrativa di Ospedale di adempiere per ogni atto conseguenziale inerente la convenzione per attività di consulenza e l'U.O.C. Gestione Risorse Umane per l'inserimento dei compensi nelle relative voci stipendiali dei consulenti interessati;
4. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario  
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Maria Giuseppina Bonavina)

---

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE  
UOC AFFARI GENERALI

---

Stempelsteuer auf dem Original in virtueller Form  
im Ausmaß von 32,00 Euro angewandt (Gen. Ag.  
Einnahmen BZ Nr. 9448/2006)

Imposta di bollo assolta sull'originale in modo  
virtuale (Aut. Ag. Entrate BZ n. 9448/2006)  
nella misura di Euro 32,00

## **VEREINBARUNG**

## **CONVENZIONE**

### **ZWISCHEN**

### **TRA**

**DEM BETRIEB „AZIENDA OSPEDALIERA ULSS8 BERICA“**, mit Sitz in viale Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza, St.Nr./MwSt-Nr. 02441500242, im Folgenden kurz „U.L.SS. 8 Berica“ genannt, vertreten durch die Generaldirektorin, Dr. Maria Giuseppina Bonavina

**L'AZIENDA OSPEDALIERA ULSS8 BERICA** con sede legale in viale Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza, C.F. e P.IVA 02441500242, d'ora innanzi chiamata „U.L.SS. 8 Berica“, in persona della Direttrice Generale, Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

### **UND**

### **E**

**DEM SANITÄTSBETRIEB DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN**, mit Sitz in Bozen, Sparkassenstr. 4, St.Nr./MwSt.Nr. 00773750211, im Sinne des Beschlusses des Generaldirektors Nr. 368 vom 27.09.2007 durch den Direktor des Gesundheitsbezirks Meran, Dr. Umberto Tait, vertreten, im Folgenden kurz „Gesundheitsbezirk Meran“ genannt.

**L'AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO**, con sede in Bolzano, Via Cassa di Risparmio 4, C.F./P.IVA 00773750211, rappresentata ai sensi della deliberazione del Direttore Generale n. 368 del 27.09.2007 dal Direttore del Comprensorio Sanitario di Merano, Dott. Umberto Tait, d'ora innanzi chiamata „Comprensorio Sanitario di Merano“.

## **ES WIRD FOLGENDES VEREINBART UND FESTGESETZT:**

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **Artikel 1 – Gegenstand**

### **Articolo 1 – Oggetto**

Gegenstand dieser Vereinbarung ist die Erbringung von ärztlichen Leistungen im Fachbereich Pädiatrie im Gesundheitsbezirk Meran.

Il presente accordo ha ad oggetto l'esecuzione di prestazioni mediche di pediatria nel Comprensorio Sanitario di Merano.

Die Leistungen werden außerhalb der Dienstzeit von den Ärzten der „UOC di Pediatria“ von Vicenza des strukturellen Mutter-Kind-Departments erbracht, im Sinne des Art. 117, Absatz 2, des Nationalen Kollektivvertrags des Bereichs Sanität vom 19.12.2019.

Le prestazioni saranno erogate al di fuori dell'orario di servizio dai dirigenti medici afferenti all' U.O.C. di Pediatria di Vicenza, Dipartimento Strutturale Materno-Infantile, ai sensi dell'art. 117, comma 2, del CCNL dell'Area Sanità del 19/12/2019.

### **Artikel 2 – Verpflichtungen des „U.L.SS. 8 Berica“**

### **Articolo 2 – Impegni dell'U.L.SS. 8 Berica**

Der „U.L.SS. 8 Berica“ verpflichtet sich, im Gesundheitsbezirk Meran ärztliche Leistungen im Bereich Pädiatrie zu erbringen, und zwar im Rahmen von maximal 8-10 Diensten im Monat, von denen jeder normalerweise max. 12 Stunden dauert, Fahrtzeiten nicht inbegriffen. In der Regel handelt es sich um aktive Werktagdienste bei Tag oder

L'U.L.SS. 8 Berica si impegna ad espletare prestazioni mediche di Pediatria presso il Comprensorio Sanitario di Merano nel numero massimo di 8-10 turni mensili, ciascuno di 12 ore massime di norma, esclusi i tempi di viaggio. Di regola si tratta di turni di normale servizio attivo durante il giorno in giorni feriali o di turni di servizio di

Wachdienste bei Nacht und an Wochenenden und Feiertagen im Krankenhaus von Meran.

Die Dienste werden von Mal zu Mal vom Verantwortlichen der Abteilungen Pädiatrie des Gesundheitsbezirks Meran und dem Direktor der „U.O.C. di Pediatria“ des „U.L.SS. 8 Berica“ im Einklang mit den Dienstverordnungen der betroffenen Abteilungen vereinbart.

Die Leistungen werden von Ärzten der „U.O.C. di Pediatria“ des „U.L.SS. 8 Berica“ im Rahmen von Zusatzstunden außerhalb der institutionellen Sollstunden erbracht.

Der „U.L.SS. 8 Berica“ bestimmt der Direktor der vorgenannten „U.O.C. di Pediatria“ zu Verantwortlichen für die Erbringung der Leistungen.

### **Artikel 3 – Wirtschaftliche Vereinbarungen**

Der Gesundheitsbezirk Meran verpflichtet sich, als Vergütung für die Erbringung der im Artikel 2 dieser Vereinbarung genannten Leistungen innerhalb von 60 Tagen nach Erhalt der Rechnung des „U.L.SS. 8 Berica“ eine Bruttostundenvergütung von 113,76 €, Wertschöpfungssteuer inbegriffen, zu überweisen.

Zusätzlich zu dieser Vergütung erstattet der Gesundheitsbezirk Meran dem „U.L.SS. 8 Berica“ laut Regelung, die für seine Bediensteten gilt, die Kosten der Fahrten von Vicenza nach Meran und retour zwecks Ausübung der von dieser Vereinbarung vorgesehenen Tätigkeit.

An den Tagen der Tätigkeit haben die Ärzte des „U.L.SS. 8 Berica“ Anrecht auf Zugang zu den Krankenhausmensen zu den Bedingungen, die für die Bediensteten des Gesundheitsbezirks gelten. Der Gesundheitsbezirk Meran stellt den Ärzten zwecks Ausübung der von dieser Vereinbarung vorgesehenen Tätigkeit, soweit möglich, eine kostenlose Unterkunft in seinen Krankenhäusern oder in einer anderen seiner Einrichtungen zur Verfügung. Dasselbe gilt für Parkplätze.

### **Artikel 4 – Übermittlung von Aufstellungen**

Der Gesundheitsbezirk Meran übermittelt der „U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale dell’U.L.SS. 8 Berica“ die Aufstellungen der in seinen Krankenhäusern erfolgten Zugänge, aus denen die Namen der Ärzte, die Tage und die Zeiten der Zugänge hervorgehen.

Die Aufstellungen müssen der „U.O.C. Direzione

guardia medica durante la notte e nei fini settimana e giorni festivi nell’Ospedale di Merano.

I turni saranno concordati di volta in volta tra il responsabile delle Divisioni di Pediatria del Comprensorio Sanitario di Merano ed il Direttore dell’U.O.C. di Pediatria dell’U.L.SS. 8 Berica, compatibilmente con gli impegni di servizio delle unità operative coinvolte.

Le prestazioni di cui sopra saranno effettuate da medici afferenti all’U.O.C. di Pediatria dell’U.L.SS. 8 Berica al di fuori dell’orario istituzionalmente dovuto.

L’U.L.SS. 8 Berica individua nel Direttore delle citate U.O.C. di Pediatria il responsabile dell’esecuzione delle prestazioni di cui sopra.

### **Articolo 3 – Accordi economici**

Il Comprensorio Sanitario di Merano, come corrispettivo per l’esecuzione delle prestazioni di cui all’articolo 2 della presente convenzione, s’impegna a versare, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura dell’U.L.SS. 8 Berica, un compenso orario lordo di Euro 113,76 IRAP inclusa.

In aggiunta a questo compenso il Comprensorio Sanitario di Merano rimborsa all’U.L.SS. 8 Berica, secondo la normativa valida per i suoi dipendenti, i costi dei viaggi A/R da Vicenza a Merano effettuati ai fini dello svolgimento dell’attività prevista dalla presente convenzione.

Nei giorni di attività i medici dell’U.L.SS. 8 Berica hanno diritto di accedere alle mense ospedaliere alle condizioni vigenti per il personale dipendente del Comprensorio Sanitario di Merano.

Il Comprensorio Sanitario di Merano mette a disposizione dei medici, al fine dello svolgimento dell’attività prevista dalla presente convenzione, per quanto possibile, un alloggio gratuito nei suoi ospedali o in un’altra delle sue strutture. Lo stesso vale per i parcheggi.

### **Articolo 4 – Trasmissione riepiloghi**

Il Comprensorio Sanitario di Merano trasmetterà all’U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale dell’U.L.SS. 8 Berica i riepiloghi degli accessi effettuati presso i suoi ospedali, comprensivi dei nominativi dei medici, giornate ed orari degli accessi. I riepiloghi dovranno essere trasmessi all’U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale

Amministrativa di Ospedale dell'U.L.S.S. 8 Berica" innerhalb von 30 Tagen nach Ende des Monats, in dem die Leistungen erbracht worden sind, übermittelt werden.

#### **Artikel 5 – Strahlenschutz**

Der Gesundheitsbezirk Meran verpflichtet sich, die Bestimmungen des GvD. Nr. 81/2008 „Durchführung des Artikels 1 des Gesetzes vom 3. August 2007, Nr. 123, in Sachen Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit am Arbeitsplatz“ einzuhalten. Falls Tätigkeiten den Einsatz von ionisierenden Strahlen vorsehen, muss die Struktur den Strahlenschutzexperten des „U.L.S.S. 8 Berica“ kontaktieren, um alle Pflichten im Bereich des Strahlenschutzes laut GvD. Nr. 101/2020 zu erfüllen. Die Struktur verpflichtet sich, in diesen Fällen dem „U.L.S.S. 8 Berica“ die Exposition gegenüber ionisierender Strahlung des Arztes mitzuteilen.

#### **Artikel 6 – Versicherungsschutz**

Der Gesundheitsbezirk Meran gewährleistet zu den Bedingungen der eigenen aktuellen Polizze der Haftpflichtversicherung die Deckung der zivilrechtlichen Haftung für nicht mit Vorsatz Dritten zugefügten Schäden, welche die Ärzte aufgrund der Durchführung dieser Vereinbarung bei der Berufsausübung verursachen. Davon ausgenommen ist die Haftung für grobe Fahrlässigkeit.

Der Gesundheitsbezirk Meran gewährleistet auch zu den Bedingungen der eigenen aktuellen Polizze der Haftpflichtversicherung die Deckung der Schäden, die die Ärzte bei der Fahrt nach und zurück von Meran zwecks Erbringung der Leistungen, die Gegenstand dieser Vereinbarung sind, erleiden. Zusätzlich gewährleistet der Gesundheitsbezirk Meran zu den Bedingungen und im Rahmen des Art. 10, Anlage 1 des Bereichsübergreifenden Kollektivvertrags für den Zeitraum 2005 – 2008 für den normativen Teil und für den Zeitraum 2007 – 2008 für den wirtschaftlichen Teil vom 12.02.2008, ersetzt durch den Vertrag vom 09.04.2008, die Deckung der Schäden, die das private Fahrzeug der Ärzte bei den oben genannten Fahrten erleidet.

#### **Artikel 7 – Datenschutz**

Im Rahmen dieser Vereinbarung ist vorgesehen, dass personenbezogene Daten von Patienten des

dell'U.L.S.S. 8 Berica entro 30 giorni dalla conclusione del mese di riferimento degli accessi stessi.

#### **Articolo 5 – Radioprotezione**

Il Comprensorio Sanitario di Merano si impegna ad osservare il D.Lgs. n. 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". In caso di attività che preveda l'impiego di radiazioni ionizzanti, la struttura deve contattare l'Esperto di Radioprotezione dell'U.L.S.S. 8 Berica per ottemperare agli obblighi in materia di radioprotezione derivanti dal D.Lgs. n. 101/2020 e si obbliga a comunicare all'U.L.S.S. 8 Berica l'eventuale esposizione del medico a radiazioni ionizzanti.

#### **Articolo 6 – Copertura assicurativa**

Il Comprensorio Sanitario di Merano garantisce alle condizioni previste dalla sua polizza RCT in vigore, la copertura della responsabilità civile professionale dei medici per danni involontariamente causati a terzi, in relazione alle attività espletate in attuazione del presente accordo, ad esclusione della responsabilità derivante da colpa grave.

Il Comprensorio Sanitario di Merano si assume anche l'onere per i danni che i medici possono subire durante il viaggio per e da Merano, al fine dell'erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, alle condizioni previste dalla sua polizza RCT in vigore. Inoltre, il Comprensorio Sanitario di Merano si assume l'onere per i danni che durante questi viaggi può subire il mezzo di trasporto privato dei medici, alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 10, Allegato 1 del Contratto Collettivo Intercompartimentale per il periodo 2005 – 2008 per la parte giuridica e per il periodo 2007 – 2008 per la parte economica d.d.12.02.2008, come sostituito dall'accordo 09.04.2008.

#### **Articolo 7 – Privacy**

Nell'ambito della presente convenzione è previsto il trattamento di dati personali di pazienti

Sanitätsbetriebs der Autonomen Provinz Bozen verarbeitet werden.

Die Vertragspartner vereinbaren, dass der Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen als Rechtsinhaber der personenbezogenen Daten der Patienten, die sich an seine Strukturen wenden, die Ärzte des „U.L.SS. 8 Berica“ als zur Verarbeitung der Daten ihrer Patienten Ermächtigte ernannt und ihnen alle notwendigen operativen Anweisungen betreffend die Datenverarbeitung gibt, so wie von den Art. 29 und 32 der EU-Verordnung Nr. 2016/679 vorgeschrieben.

### **Artikel 8 – Dauer der Vereinbarung**

Gegenständliche Vereinbarung gilt vom 08.02.2022 bis zum 31.12.2022. Sie kann jedoch jederzeit von einem der Vertragspartner unter Einhaltung einer Frist von 30 Tagen mittels PEC gekündigt werden.

Der „U.L.SS. 8 Berica“ behält sich vor, ohne Einhaltung einer Frist die gegenständliche Vereinbarung auszusetzen oder von ihr zurückzutreten, falls aufgrund des sanitären Notstands infolge der Covid-19-Pandemie eine Erfüllung der Vereinbarung mit den Dienstpflichten des betroffenen Personals nicht mehr vereinbar ist.

### **Artikel 9 – Nichterfüllung**

Bei Nichterfüllung der vertraglichen Pflichten bei der Durchführung der gegenständlichen Vereinbarung kommen die Bestimmungen des Art. 1453 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zur Anwendung.

### **Artikel 10 – Zuständiges Gericht**

Im Streitfalle ist ausschließlich das Gericht Bozen zuständig.

### **Artikel 11 – Anzuwendende Bestimmungen**

Für alles, was nicht ausdrücklich von dieser Vereinbarung vorgesehen ist, gelten die Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuchs

### **Artikel 12 – Schlussbestimmungen**

dell'Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano.

Le parti convengono che l'Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei pazienti che afferiscono alle sue strutture provvederà alla designazione dei medici dell'U.L.SS. 8 Berica quali autorizzati al trattamento dei dati dei pazienti con cui vengono in contatto, fornendo loro le necessarie istruzioni operative per il trattamento di tali dati così come previsto dagli artt. 29 e 32 del regolamento UE 2016/679.

### **Articolo 8 – Durata della convenzione**

La presente convenzione ha validità dal 08.02.2022 e fino al 31.12.2022, salvo disdetta da parte di uno dei partner contrattuali da comunicarsi con preavviso di almeno 30 giorni tramite PEC.

L'U.L.SS. 8 Berica si riserva la facoltà di sospendere o recedere dal presente accordo senza preavviso qualora l'emergenza sanitaria da COVID 19 renda non compatibile la prosecuzione della convenzione con gli impegni di servizio del personale coinvolto.

### **Articolo 9 – Inadempimento**

Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in attuazione della presente convenzione si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1453 del Codice Civile.

### **Articolo 10 – Foro competente**

Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Bolzano.

### **Articolo 11 – Norme applicabili**

Per tutto quanto non espressamente convenuto nella presente convenzione, si fa rinvio alle norme del Codice Civile.

### **Articolo 12 – Disposizioni finali**



Diese Vereinbarung ist in italienischer und deutscher Sprache abgefasst, im Falle von Unstimmigkeiten gilt der Text in italienischer Sprache.

Sie wird der Gegenpartei mittels elektronischer zertifizierter Post (PEC) zur digitalen Unterschrift zugesandt und ist nur im Gebrauchsfalle registrierungspflichtig.

Sämtliche Kosten, die mit der Vereinbarung zusammenhängen, gehen zu Lasten des Gesundheitsbezirks Meran, zu dessen Gunsten die Tätigkeit erbracht wird.

Gelesen, bestätigt, unterschrieben:

FÜR DEN BETRIEB „AZIENDA OSPEDALIERA ULSS8  
BERICA“

Die Generaldirektorin

Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina  
digital unterzeichnet/firmato digitalmente

Vicenza,

FÜR DEN SANITÄTSBETRIEB DER AUTONOMEN  
PROVINZ BOZEN

Der Direktor des Gesundheitsbezirks Meran

Il presente accordo è redatto in lingua italiana e tedesca; in caso di divergenze farà fede la lingua italiana.

Il presente accordo viene inoltrato, mediante posta elettronica certificata (PEC), alla controparte, per la rispettiva firma digitale ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico del Comprensorio Sanitario di Merano beneficiario dell'attività.

Letto, approvato e sottoscritto:

PER L'AZIENDA OSPEDALIERA ULSS8 BERICA

La Direttrice Generale

PER L'AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA  
AUTONOMA DI BOLZANO

Il Direttore del Comprensorio Sanitario di Merano

Dott. Umberto Tait  
digital unterzeichnet/firmato digitalmente

Merano/Meran,